



avv. Giulia Beneduci
Studio De Berti Jacchia

Uno sguardo al nuovo

REGOLAMENTO UE

sulle indicazioni geografiche

Nel panorama delle recenti novità normative che interessano l'ambito food & beverage, risalta il nuovo **Regolamento dell'Unione Europea relativo alle indicazioni geografiche** dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli (Reg. (UE) 2024/1143 dell'11 aprile 2024), in vigore dallo scorso 13 maggio. Il legislatore europeo ha avvertito l'esigenza di **rafforzare il sistema**

IL LEGISLATORE
EUROPEO HA
AVVERTITO L'**ESIGENZA**
DI **RAFFORZARE**
IL **SISTEMA** DI
PROTEZIONE DELLE
INDICAZIONI
GEOGRAFICHE

di protezione delle indicazioni geografiche (IG) nel settore agroalimentare, al contempo accorpando in una sorta di testo unico (modificandole) le disposizioni riguardanti vari regimi di qualità, in primis le DOP ed IGP per i prodotti agricoli/alimentari e per i vini. Alla base di questo strumento c'è la consapevolezza che, da un lato, la qualità e la varietà della produzione agroalimentare e vitivinicola

LA **RISTORAZIONE**
SI PONE TRA I
SETTORI CHIAVE
CHE SI PRESTANO A
BENEFICIARE DELLE
RICADUTE POSITIVE
DEL NUOVO **SISTEMA**

rappresentino un punto di forza ed un vantaggio competitivo per i **produttori**, e che, dall'altro, siano i **consumatori** a chiedere sempre di più prodotti di qualità, con caratteristiche specifiche e riconoscibili, attribuibili alla loro origine ed alla modalità di produzione. In questo contesto la **ristorazione**, **anello di collegamento** con i produttori rispetto alla domanda di prodotti agroalimentari tutelati, si pone tra i settori chiave che si prestano a beneficiare delle ricadute positive del nuovo sistema. Ecco allora, in sintesi, **alcune tra le principali novità** previste dal Regolamento.

Le indicazioni geografiche sono diritti di proprietà intellettuale sui generis soggetti a registrazione, protetti contro una serie di utilizzi abusivi, ad esempio l'imitazione o l'usurpazione, che possano indurre in errore il consumatore sulla reale origine del prodotto. Le nuove norme sono intervenute sia sulla **procedura di registrazione** (che consta di una prima fase nazionale seguita da una fase UE, la seconda di competenza della Commissione), rendendola **unica e più semplice**, sia sull'**ambito di protezione**,



ampliandolo. Tra l'altro, quest'ultimo è esteso ora anche ai nomi a dominio accessibili nell'Unione Europea (con l'obbligo per le autorità nazionali di adottare misure amministrative e giudiziarie per rimuoverne o disabilitarne l'accesso laddove violino una IG) ed ai prodotti venduti tramite **e-commerce**. È stato potenziato il controllo sulle indicazioni geografiche designanti prodotti che vengano utilizzati come ingredienti. In generale

(tranne che per le bevande spiritose), l'IG può essere indicata nel nome, nell'etichettatura o nel materiale pubblicitario di un **prodotto trasformato** soltanto a determinate condizioni, tra le quali il fatto che l'ingrediente designato sia utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto; in capo ai produttori di **alimenti preimballati** è previsto inoltre un obbligo di **notifica preventiva scritta** al consorzio/

associazione rilevante (gruppo di produttori riconosciuto), volto a dimostrare il soddisfacimento di tali condizioni.

L'indicazione geografica costituisce anche un **diritto collettivo**, spettante a tutti i produttori di una certa zona geografica che intendano rispettare un disciplinare. In questa prospettiva, ai "gruppi di produttori" vengono attribuiti più poteri, come quello di intraprendere le necessarie azioni per garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati – incluse azioni legali e domande di intervento alle autorità doganali – oltre che per prevenire o contrastare un pregiudizio alla reputazione o al valore dell'indicazione geografica stessa. Se poi il gruppo di produttori è "riconosciuto", sulla base di determinati criteri indicati nel Regolamento e di un sistema applicato dal relativo Stato membro, il ventaglio di prerogative si amplia. Specifiche norme sono inoltre volte a garantire più trasparenza verso il consumatore. Ad esempio, è previsto che, in caso di prodotti agricoli designati da un'indicazione geografica, nell'etichettatura e nel **medesimo campo visivo** dell'IG debba comparire il nome del produttore o dell'operatore (responsabile, quest'ultimo, della fase

di produzione in cui è ottenuto il prodotto o della sua trasformazione sostanziale).

Ulteriori previsioni, d'altro canto, mirano a promuovere le **pratiche di sostenibilità** ambientale, sociale o economica, che i gruppi di

produttori hanno facoltà di concordare, eventualmente includendole nel disciplinare al quale si devono attenere, anche con disposizioni volte a verificare la conformità alle pratiche stesse e garantirne un'adeguata pubblicità.

Considerato che l'Italia si colloca in cima alla classifica dei Paesi UE per numero di indicazioni geografiche registrate, l'auspicio è che gli operatori del nostro Paese conoscano e sappiano cogliere le diverse novità introdotte dal Regolamento come una **preziosa opportunità per valorizzare in concreto** le eccellenze enogastronomiche del territorio, anche sfruttando le sinergie fra i comparti – tra i quali la ristorazione – più suscettibili di catalizzarne il valore aggiunto.



L' **ITALIA** SI COLLOCA
IN CIMA ALLA
CLASSIFICA DEI PAESI
UE PER NUMERO
DI **INDICAZIONI**
GEOGRAFICHE
REGISTRATE

